

Provvedimento dell'Agenzia sull'adempimento spontaneo per il periodo d'imposta 2021

DS6901

DS6901

Iva, operazione ravvedimento

Dati in dichiarazione riallineati con quelli delle e-fatture

PAGINA A CURA

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Riallineamento dei dati indicati nella dichiarazione Iva del periodo d'imposta 2021 con quelli comunicati tramite fatture elettroniche e corrispettivi telematici che evidenziano anomalie. Regolarizzazione con riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso grazie all'istituto del ravvedimento operoso. L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento di ieri (n. 29534/2024), in attuazione dei commi da 634 a 636, dell'art. 1 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha fornito precise indicazioni per l'adempimento spontaneo relativo ai soggetti passivi Iva per i quali sono emerse differenze tra i dati indicati nella dichiarazione Iva del periodo d'imposta 2021 e l'importo delle operazioni Iva trasmesse telematicamente (fatture elettroniche e corrispettivi telematici). L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, soggetto passivo Iva ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso relativi ai dati Iva; la procedura è prevista, peraltro, anche per i ricavi e compensi, i redditi, il volume d'affari e il valore della produzione, nonché alle deduzioni e/o alle detrazioni d'imposta. Il contribuente può segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze e mantiene le possibilità, alternative, di ricorrere in Corte di giustizia tributaria ovvero di definire la pretesa con la definizione agevolata delle sanzioni o con l'acquiescenza. Le comuni-

cazioni sono strumentali anche al ravvedimento operoso e, salvo casi di urgenza, l'invio delle comunicazioni resta sospeso dall'1/8 al 31/8 e dall'1/12 al 31/12 di ogni anno, ai sensi della lett. c), comma 1 dell'art. 10 del dlgs 1/2024; peraltro, tale adeguamento può essere posto in essere, si ribadisce, a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, fatti salvi i casi di ricevimento di atti di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di atti di accertamento o di comunicazioni di irregolarità e degli esiti da controllo formale. Nel provvedimento, quindi, sono indicate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni derivanti dal confronto tra le operazioni Iva trasmesse telematicamente, ai sensi del dlgs 127/2015 e ai sensi dei commi da 209 a 214 dell'art. 1 della legge 244/2007 e i dati della dichiarazione annuale, da cui emergono talune anomalie. L'Agenzia trasmette una comunicazione contenente le informazioni complessive (§ 1.1 e 1.2), consultabile anche nel "Cassetto Fiscale", e il contribuente, alternativamente, anche tramite gli intermediari abilitati può richiedere ulteriori informazioni o segnalare elementi o fatti non a conoscenza dell'agenzia o può regolarizzare gli errori, come detto, con l'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili.

— © Riproduzione riservata —

